



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 28/22 del 9.9.2022

Linee guida

Recanti “criteri e modalità di erogazione di contributi regionale a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti”.

1. Riferimenti normativi e programmatici

La Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi programmatici contenuti nel PSR 2020 – 2024 e in attuazione delle linee strategiche di sviluppo locale, con la legge n. 3 del 9 marzo 2022, all’art. 13, comma 2, lett. a), ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino. Tali emolumenti saranno corrisposti nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio nato e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo, a prescindere dell’ISEE del nucleo familiare.

Le presenti linee guida definiscono i criteri, le modalità e i termini per l’accesso al beneficio da parte dei nuclei familiari e potranno essere riesaminate da parte della Giunta regionale a decorrere dal 2023 in base all’aggiornamento dei dati ISTAT definitivi aggiornati al 31 dicembre 2022 e in ragione del numero delle domande pervenute.

2. Destinatari e requisiti di ammissione al contributo

Possono presentare la domanda “assegno di natalità” i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie, per ogni figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni.

I genitori destinatari dei benefici economici devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi;
- essere residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020;
- avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti in uno con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, anche in adozione o affidamento preadottivo;
- essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affidamento nell'anno 2022, nonché avere abituale dimora in uno dei comuni sardi aventi le caratteristiche per beneficiare dei contributi;
- non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
- essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; l'immobile deve essere destinato a dimora abituale per l'intero periodo di godimento del beneficio;
- esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo "assegno natalità" deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. Pertanto, la domanda potrà essere presentata:

- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall'affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenni o incapace;
- dal tutore autorizzato dall'Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza o di nuova residenza mediante le modalità ed entro i termini dallo stesso Ente stabiliti.

4. Misura e attribuzione del contributo

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità simili ed è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 2, secondo i seguenti ammontari:

- euro 600,00, mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo.

L'ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell'inserimento nel nucleo familiare nel corso del 2022 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione. Il contributo sarà riconosciuto anche negli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

anni successivi al 2022 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità.

5. Gestione della misura “assegno di natalità”

L'attuazione della misura è affidata ai Comuni.

I Comuni predispongono e pubblicano l'avviso, curando di dare la più ampia pubblicità e diffusione all'iniziativa per l'intervento “assegno di natalità”, allegando il modello di richiesta del contributo, resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci. Il modello deve riportare i dati necessari, compresi quelli per l'accredito del contributo. L'avviso viene pubblicato entro 45 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle presenti Linee guida.

I Comuni ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei familiari, verificano il possesso dei requisiti, nonché la veridicità dei dati dichiarati dagli interessati, secondo le norme vigenti in materia. I contributi sono assegnati ai beneficiari fino a capienza delle risorse finanziarie.

Eventuali economie sono comunicate alle Direzione generale delle Politiche Sociali.

6. Erogazione del contributo ai beneficiari

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di residenza che gestisce l'intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi indicati al paragrafo 4. L'erogazione dell'assegno terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati al punto 2, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio. In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all'avente diritto e provvede ad accreditare l'assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all'atto dell'istanza.

7. Trasferimento del finanziamento regionale

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali impegna e trasferisce, per il corrente esercizio finanziario, le risorse destinate all'intervento a favore dei Comuni beneficiari, determinate sulla base dei bambini nati nell'annualità precedente e con una prospettiva di incremento delle nascite pari a circa il 20%, per ogni Comune destinatario dei finanziamenti.

Il contributo sarà erogato in due tranches: la prima nella misura dell'80% dell'importo spettante e la seconda a titolo di saldo, pari al rimanente 20%, previa presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni.